



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

*Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento
Cod. Fisc. 80013290228*

All'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI

**Marca da bollo
Euro 16,00**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____, residente a _____ in Via _____,
tel. _____ cell. _____,
e-mail _____, pec _____

in applicazione di quanto stabilito dall'accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 e recepito dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2793 del 30 dicembre 2013, integrato dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 284 del 1 marzo 2019.

CHIEDE

di essere inserito nell'elenco istituito presso l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, relativo alla disciplina di (barrare la disciplina di riferimento):

OMEOPATIA (selezionare la formazione conseguita)

- ☐ OMEOPATIA
☐ OMOTOSSICOLOGIA
☐ ANTROPOSOFIA (MEDICINA ANTROPOSOFICA)

☐ **AGOPUNTURA**

☐ **FITOTERAPIA**

A tal fine si allega la seguente documentazione (diploma acquisito o altri titoli conseguiti):

- CV PROFESSIONALE AGGIORNATO _____

- _____

- _____

- _____

**AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE**

Trento, _____

FIRMA _____

INFORMATIVA BREVE PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/16 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza all'art. 12 e 13 del Regolamento Europeo n. 679/16, l'OMCeO della provincia di Trento, in qualità di "Titolare del Trattamento", Le comunica che le dovute informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali richiesti nella domanda di iscrizione all'Albo professionale e in tutte le successive pratiche relative al suo profilo professionale, la cui acquisizione da parte del Titolare del Trattamento, è indispensabile per il corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ordine, con apposita informativa integrale ex art. 12 e 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 reperibile sul sito istituzionale dell'Ordine https://www.ordinemedicitn.it/wp-content/uploads/2024/09/2024_INFORMATIVA-INTEGRALE-PRATICHE-PROFESSIONALI.pdf. Per rispondere a qualunque sua richiesta o esercizio di diritti il Titolare del Trattamento ha individuato e nominato, a norma dell'articolo 37 del Regolamento il Responsabile della protezione dei dati, c.d. "Data Protection Officer", (nel seguito il "DPO") i cui dati di contatto sono forniti nella informativa estesa art. 13 pubblicata nella sezione Modulistica e nella apposita sezione Trasparenza del sito dell'Ordine.

AVVERTENZA: Ai sensi delle Disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive art 15 L.n. 183/2011 la presente Amministrazione Pubblica non richiede certificati all'interessato

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Il sottoscritto.....incaricato, ATTESTA ai sensi dell'art. 30 del T.U. D.P.R. 445/2000, che l'istanza:

- ☐ è stata presentata personalmente dal sottoscrittore identificato con documento;
- ☐ è stata presentata, corredata da copia del documento di identità valido del sottoscrittore, dal sig. identificato con documento;
- ☐ è pervenuta a mezzo posta corredata di copia del documento di identità valido del sottoscrittore.

Data _____

Timbro e firma dell'incaricato
che riceve l'istanza

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

nella seduta del 30 luglio e del 20 agosto 2014 modificato nella seduta del 16 aprile 2019

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2793 del 30 dicembre 2013 è stato recepito, a livello locale, l'accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013, che stabilisce la creazione dei registri dei nominativi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari che utilizzano le seguenti Medicine non Convenzionali: **Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia**. L'art. 48 della legge provinciale n. 16/2010 e s.m. include inoltre la disciplina della **Medicina Antroposofica** tra le medicine complementari riconosciute a livello locale. Per i professionisti sanitari Farmacisti i relativi registri saranno creati non appena definiti i criteri a livello nazionale

Successivamente con deliberazione n. 284 del 1 marzo 2019 avente oggetto "Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2793 del 30 dicembre 2013"Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome (Rep. Atti n. 54/CSR del 7 febbraio 2013) avente ad oggetto "Criteri e modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio professionale dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" e dell'esercizio professionale della medicina antroposofica, e sostituzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 391/2012 , l'omeopatia è stata suddivisa in 3 diverse classificazioni come descritto all'art. 1 del presente regolamento.

In applicazione di quanto sopra il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento nella seduta del 17 aprile 2019 ha recepito nel seguente documento quanto sopra evidenziato e richiamate anche le precedenti sedute del 20 agosto 2014 e del 30 luglio 2014 ha disposto la modifica del seguente:

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI

art. 1

Ambito di applicazione

1. Presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento sono istituiti i seguenti Registri delle Medicine Complementari:
 - a) Agopuntura
 - b) Fitoterapia
 - c) Omeopatia suddiviso in:
 - Omeopatia
 - Omotossicologia
 - Antroposofia (Medicina Antroposofica)
2. L'iscrizione nei citati Registri avviene su domanda dell'interessato ed è subordinata al rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, a verifica dei requisiti da parte della Commissione di cui all'art. 2, costituita presso l'Ordine e ad approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento.

art. 2

Commissione valutazione requisiti

1. L'esame delle singole istanze è condotto dalla Commissione giudicatrice presieduta dal Presidente dell'ODM o suo delegato e composta da: 4 esperti nelle discipline di riferimento designati dall'ODM ed un odontoiatra parimenti esperto in Medicine Complementari sempre indicato dall'ODM.

art. 3

Attestazione di iter formativo

1. Il percorso formativo dei professionisti che esercitano le medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia e medicina antroposofica), deve essere effettuato dai professionisti a loro carico, presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.
2. Il percorso formativo nelle citate MC deve corrispondere ai seguenti requisiti:
 - (a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, con almeno 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto; si devono sommare anche lo studio individuale e la formazione guidata;
 - (b) master universitari oppure corsi di formazione triennali;
 - (c) obbligo di frequenza di almeno l'80% sia delle lezioni teoriche che pratiche;
 - (d) superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, e discussione finale di una tesi;
 - (e) rilascio, da parte dell'ente pubblico o privato accreditati alla formazione, di un attestato, conforme ai requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi nelle singole discipline;
 - (f) gli insegnamenti di tipo generale non devono superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica;
 - (g) la formazione a distanza, eventualmente inserita nella programmazione didattica, non deve superare il 30% delle ore complessive di formazione teorica, e deve essere conforme alle norme vigenti.
3. I Medici interessati all'iscrizione negli elenchi in una o più di una delle Medicine Complementari sono invitati ad farne domanda compilando il modulo allegato da inviare alla Segreteria dell'Ordine, corredato della documentazione a supporto, la quale dovrà evidenziare il monte ore di insegnamento dei singoli corsi frequentati, in modo da soddisfare i requisiti indicati.
4. La risposta dell'ammissibilità all'inserimento nel registro richiesto sarà fornita dalla Commissione dell'Ordine di cui al precedente art. 2 ed approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

art. 4

Fase transitoria

1. Fino al 7 febbraio 2016, per l'ammissione agli elenchi di cui all'art. 1, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) possesso di certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica non convenzionale specifica in struttura pubblica da almeno due anni prima dell'entrata in vigore dell'art. 48 della legge provinciale n. 16/2010 (entrata in vigore l'11 agosto 2010), rilasciata dal responsabile della struttura;
 - b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;

- c) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
 - d) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
 - e) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione possegga requisiti idonei.
2. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dal precedente punto, è cura della commissione di cui al precedente art. 2 definire le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita.
3. Al termine della fase transitoria, l'iscrizione negli elenchi degli Ordini è subordinata unicamente al possesso della formazione di cui al precedente art. 3 rilasciata dai soggetti pubblici o privati accreditati nella formazione che nel frattempo hanno provveduto ad adeguare l'iter formativo in linea con i criteri definiti nell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013.

LA VALUTAZIONE DELL'ORDINE

1. Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell'attività di medico esperto in Medicine Complementari è condizione indispensabile:
- a) laurea in medicina e chirurgia;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione medica;
 - c) iscrizione all'Ordine dei medici;
 - d) rispetto contestuale dei punti 1-2 o 3-4 del Regolamento.
2. L'Ordine si riserva in ogni momento la facoltà di verificare l'esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.
3. L'Ordine si riserva infine di acquisire richieste di registrazione di titoli relativi a pratiche di Medicine Complementari, non attualmente incluse nel presente regolamento, subordinatamente al loro recepimento e regolamentazione a livello nazionale.

Approvato all'unanimità con deliberazioni n. 91401 del 30 luglio 2014 e n. 101401 del 20 agosto 2014 del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento modificato nella seduta del 17 aprile 2019.